

STATUTO

DEL COMUNE DI

FARA NOVARESE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C N. 56 DEL 31.07.91
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C N. 2 DEL 07.02.95
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C N. 30 DEL 29.09.97

ELEMENTI COSTITUTIVI

ART. 1 COMUNE DI FARA NOVARESE

1. Il comune di Fara Novarese è ente autonomo locale nell'ambito dei principi fissati dalle Leggi generali della Repubblica del presente Statuto.
2. Esercita funzioni amministrative proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle Leggi statali o regionali.

ART. 2 IL TERRITORIO, SEDE COMUNALE, ALBO PRETORIO, GONFALONE E STEMMA

1. Il territorio del comune si estende per 9.35 kmq e confina con quello dei Comuni di Sizzano, Cavaglio, Barengo, Briona e Carpignano.
2. Il Palazzo Civico, sede comunale è ubicato in Piazza Libertà n. 20.
3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
4. Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla Legge dello Statuto e dai regolamenti.
5. Il comune ha un proprio stemma e un proprio gonfalone.
6. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI E PROGRAMMATICI

ART. 3 FINALITÀ DEL COMUNE

1. Il comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, per promuovere lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione del cittadini singoli, associati, alle scelte politiche degli organi elettivi.

ART. 4 TUTELA DELLA SALUTE

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.
2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, di minori, agli inabili ed invalidi anche con il contributo e l'attività delle organizzazioni di volontariato.

ART.5
TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE E CULTURALE

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e a difendere l'ambiente e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque;
2. Il comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua di costume e di tradizione locale.

ART.6
SPORT E TEMPO LIBERO

1. Il Comune incoraggia e favorisce la promozione delle attività sportive e ricreative;
2. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di Enti, Organismi ed Associazioni Culturali ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti;
3. I modi di utilizzo delle strutture dei servizi ed impianti saranno disciplinati dal regolamento che dovrà altresì prevedere il concorso degli enti, organismi e associazioni alle sole opere di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale.

ATR.7
ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

1. Il Comune promuove ed attiva un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti civili, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali turistici e commerciali.
2. A tal fine, in conformità a quanto disposto dall' art. 3, commi 5,6,7 e 8 della Legge 8/6/1990 n. 142, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli altri strumenti della programmazione e di cooperazione con altri Comuni verificando prioritariamente la possibilità di costituire una unione con i Comuni contermini ai sensi dell'art. 26 della Legge 8/6/1990 n.142.

ART.8
PARTECIPAZIONE

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall' art. 3 della Costituzione e dall'art. 6 della legge 8 giugno 1990, n.142.
2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I

ORGANI DEL COMUNE

ART.9

NORME GENERALI

1. Sono organi del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta, il Sindaco.
2. Spettano agli organi la funzione di rappresentanza democratica della comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo Statuto nell'ambito della Legge.
3. La Legge e lo Statuto regolano l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti fra gli organi, per realizzare una efficiente ed efficace forma di un governo della collettività comunale.

CAPO II

I CONSIGLIERI COMUNALI

ART.10

IL CONSIGLIERE COMUNALE

1. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intera comunità senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.
2. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla legge.
3. I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ed in caso di surrogazione non appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa deliberazione.
4. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni e integrazioni, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione e qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione con le modalità previste dalla legge.

ART. 11

DOVERI DEL CONSIGLIERE COMUNALE

1. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.
2. I Consiglieri Comunali che, senza giustificato motivi, non intervengono a un'intera sessione ordinaria sono dichiarati decaduti.
3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.
4. Il Consigliere che per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura abbia interessi ad una deliberazione deve assentarsi dalla adunanza per la durata del dibattito e della

votazione sulla stessa, richiedendo che sia verbalizzata la sua assenza. Il regolamento definisce i casi nei quali può considerarsi sussistente il conflitto di interessi.

5. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.

ART.12 POTERI DEL CONSIGLIERE

1. Il Consigliere esercita il diritto d'iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale e può formulare interrogazioni,interpellanze e mozioni.
2. Ha il diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.
3. Le forme de i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.
4. E' tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge.
5. Per il computo dei quorum previsti dall'art. 17 comma 38 della L. 127/97 si fa riferimento al numero dei Consiglieri assegnati al Comune.

ART. 13 DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale, indirizzate al Consiglio comunale, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio comunale deve provvedere alla relativa surrogazione entro dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni con le modalità previste dalla legge.

ART. 14 CONSIGLIERE ANZIANO

1. Il Consigliere Anziano è il Consigliere che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art. 22 comma 4 del D.P.R. 570/1960, escludendo il Sindaco neo eletto e i candidati alla carica di Sindaco.

CAPO III IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 15 RUOLO E COMPETENZE GENERALI

1. Il consiglio Comunale è l'organo che esprime e rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.
2. Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali, regionali e dal presente Statuto.
3. L'esercizio della potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.
4. Il Consigliere comunale dura in carica fino all'elezione del nuovo limitandosi dopo l'indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

ART. 16

PRIMA ADUNANZA

1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco entro 10 gg. dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.
2. Gli avvisi di convocazione devono essere notificati almeno 5 giorni prima della seduta.
3. La prima seduta è riservata alla convalida degli eletti, alla comunicazione dei componenti della Giunta unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.
4. La seduta è pubblica e la votazione è palese, ad esse possono partecipare i Consiglieri delle cui cause ostative si discute.

ART. 17

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco, cui compete, altresì, la fissazione del giorno dell'adunanza, salvo il caso di cui alla lett. b) del successivo comma 3 del presente articolo.
2. Esso si riunisce in due sessioni ordinarie: dal 1 gennaio al 15 luglio e dal 1 settembre al 31 dicembre di ciascun anno.
3. Il Consiglio può essere convocato inoltre in via straordinaria nei seguenti modi:
 - a) Per iniziativa del Sindaco;
 - b) Per deliberazione della Giunta Comunale che stabilisce l'ordine del giorno e la data della seduta;
 - c) Su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica.
4. Nei casi di cui alle precedenti lettere b) e c) l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è stata adottata la deliberazione o è pervenuta la richiesta. Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia luogo, il Consiglio può essere convocato, con il consueto preavviso e con gli stessi oggetti, dal membro più anziano di età tra gli assessori, o tra i presentatori.
5. In caso di urgenza la convocazione può avere luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti.
6. Il Consiglio Comunale può essere convocato da un Commissario nominato dal Comitato Regionale di Controllo nei casi stabiliti dagli art. 39 2° comma e 48 della Legge 142/90 e dal Prefetto secondo quanto previsto dall'art. 36 comma 4 della stessa Legge previa diffida.

ART. 18

ORDINE DEL GIORNO

1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal Sindaco, secondo le norme del regolamento.

ART. 19

CONSEGNA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

1. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno deve essere pubblicato all'albo pretorio e notificato dal messo comunale al domicilio dei consiglieri, nei seguenti termini:
 - a) Almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni ordinarie;
 - b) Almeno 3 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni straordinarie;

- c) Almeno 24 ore prima dell'adunanza, per i casi di urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.
2. Si osservano le disposizioni dell'art. 155 del codice di procedura civile.

ART. 20
NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE ADUNANZE

1. Il Consiglio Comunale in 1^a convocazione si riunisce validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati salvo che su richiesta una maggioranza speciale.
2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno quattro consiglieri.
3. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e termini stabiliti dall'articolo precedente e non intervengano alla seduta almeno la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
4. Non occorrono a determinare la validità dell'adunanza:
 - a) I consiglieri tenuti ad obbligatoriamente astenersi;
 - b) Coloro che escono dalla sala prima della votazione.

ART. 21
NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
 - a) Coloro che si astengono;
 - b) Coloro che escono dalla sala prima della votazione;
 - c) Le schede bianche e quelle nulle.
3. Fatto salvi i casi in cui la maggioranza richiesta sia determinata da Leggi dello Stato, sia in prima che in seconda convocazione debbano essere deliberati con il voto espresso della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune e ai seguenti atti fondamentali del Consiglio Comunale:
 - a) bilanci annullati e pluriennali e loro conti consultivi;
 - b) piani finanziari di opere pubbliche e relativi mutui;
 - c) tutti i regolamenti di cui all'art. 5 della Legge 8/06/90 n. 142;
 - d) i piani territoriali ed urbanistici esclusi quelli inerenti alla loro attuazione.
4. Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il visto espresso dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

ART. 22
PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in scrutinio segreto.

ART. 23
DELLE VOTAZIONI

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

ART. 24
REGOLAMENTO INTERNO

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale, sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento.

ART. 25
GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento, da uno o più componenti.

ART. 26
COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno Commissioni permanenti, temporanee o speciali.
2. A maggioranza assoluta dei propri membri il Consiglio può istituire e nominare al proprio interno Commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione, nel rispetto del criterio della proporzionalità dei gruppi consiliari e su designazione dei gruppi medesimi.
3. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale e le modalità di audizione su specifici argomenti, del Sindaco, degli Assessori, del Segretario Comunale, dei dipendenti comunali, degli organismi associativi, dei rappresentanti delle forze sociali, politiche ed economiche.

CAPO IV

ART. 27
COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da due Assessori, tra i quali il Vicesindaco, che esercita le funzioni previste dalle leggi e dallo Statuto.
2. Gli assessori possono nominati tra i cittadini non facenti parte del Consigli, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere.
3. In seno alla Giunta Comunale nessuno dei due sessi può essere di norma rappresentato in misura superiore ai due terzi.

ART. 28
NOMINA E ASSESSORI

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vicesindaco, e ne da comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo, che viene discussa ed approvata in apposito documento.
2. Colui che ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di Assessore non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato assessore.

ART. 29
INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI ASSESSORE

1. Non possono fare parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
2. Al Sindaco ed agli Assessori è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

ART. 30
DURATA IN CARICA – SURROGAZIONI

1. Il Sindaco e gli assessori rimangono in carica sino all'insediamento dei successori.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
3. Nell'ipotesi di impedimento temporaneo di un Assessore, il Sindaco può assumere la funzioni od incaricare un altro Assessore.

ART. 31
MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. L'approvazione della mozione comporta lo scioglimento del Consiglio Comunale e la nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 32
DECADENZA DELLA GIUNTA

1. La Giunta decade in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione decadenza o decesso del Sindaco.
2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al 1° comma dell'art. 37 bis della legge n. 142/90 e successive modificazioni e integrazioni, trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
3. La decadenza della Giunta comporta lo scioglimento del Consiglio.
4. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

5. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
6. Sino alle predette elezioni le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

ART. 33

ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA

1. L'attività della Giunta comunale è collegiale.
2. Gli assessori sono preposti ai vari rami dell'Amministrazione comunale, raggruppati per settori omogenei.
3. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta, e individualmente degli atti dei loro assessorati.
4. Le attribuzioni dei singoli Assessori sono determinate dal Sindaco.
5. Il Vicesindaco è l'assessore nominato dal Sindaco ed esercita le funzioni previste dalla legge e dallo Statuto.
6. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo e nel caso di sospensione dell'esercizio delle funzioni adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990 n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 19 gennaio 1992 n.16.
7. Il Consiglio Comunale in conformità alla Legge ed al presente Statuto può emanare un regolamento che stabilisca le norme generali di funzionamento della Giunta.

ART. 34

ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

1. La Giunta Comunale è l'organo esecutivo del Comune.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che la legge non riserva al Consiglio e che non rientrano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario Comunale e dei funzionari, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La Giunta oltre a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale, in particolare, ha competenza per i seguenti atti:
 - a) Predisporre ed approva i progetti definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche dopo che i progetti preliminari sono stati approvati dal Consiglio Comunale;
 - b) Delibera, ai sensi dell'art. 56 della legge 8 giugno 1990 n.142 le procedure degli appalti per la realizzazione delle opere pubbliche di cui al punto a) e di quelli riguardanti il corretto funzionamento degli uffici e la manutenzione ordinaria degli immobili ed impianti di proprietà del Comune entro gli importi di spesa previsti dai relativi capitoli del bilancio di previsione annuale.
 - c) Individua i Responsabili degli Uffici e dei Servizi ai quali sono affidati i compiti di gestione amministrativa ai sensi dell'art. 51 della L. 142/90 così come modificato dall'art. 6 della L. 127/97.
 - d) Nomina le commissioni di gara o di concorso.
 - e) Autorizza il sindaco a stare in giudizio, giurisdizionale od amministrativo come attore o convenuto ed approva le transazioni non ricadenti nelle lettere l) e m) di cui all'art. 32 comma 2 della legge 142/90.
 - f) La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari in attuazione dei criteri fissati dal Consiglio Comunale conformemente all'art. 12 della Legge 7/08/90 n.241.

- g) Approva gli accordi di contrattazione decentrata, adotta provvedimenti per l'assunzione e la cessazione del personale dipendente del Comune.
- h) Adotta i Regolamenti sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale.
- i) La contrazione dei mutui previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio comunale.

ART. 35

ADUNANZE E DELIBERAZIONI

- 1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.
- 2. La Giunta comunica con l'intervento della metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.
- 3. Nelle votazioni palesi o in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.
- 4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.
- 5. Alla sedute della Giunta assiste il Segretario Comunale, che provvede a redigere il relativo verbale che sarà firmato dal Sindaco, dal Vicesindaco e dal Segretario Comunale.
- 6. Le deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo pretorio del Comune. Tali deliberazioni sono messe a disposizione dei capigruppo nei normali orari di apertura al pubblico dell'Ufficio Segreteria e di esse potrà essere richiesta copia con semplice istanza verbale.

CAPO V

IL SINDACO

ART. 36

FUNZIONI E COMPETENZE

- 1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune e ne ha la rappresentanza.
- 1 bis. Il Sindaco dura in carica per un periodo di quattro anni, non può ricoprire la carica per più due mandati consecutivi ed allo scadere del secondo mandato non è immediatamente eleggibile alla medesima carica.
- 2. Ha competenza a potere di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori dei servizi e degli uffici comunali.
- 3. esercita le funzioni che sono attribuite alla sua competenza dal presente Statuto, dalla legge 8/06/1990 n. 142 o dalle leggi statali o regionali successive i non abrogate dalla legge 8/06/1990 n. 142.
- 4. Il Sindaco presta giuramento davanti al Consiglio comunale nella seduta di insediamento, di osservare lealmente la Costituzione italiana.

ART. 37

COMPETENZE

- 1. Il Sindaco in qualità di Capo dell'Amministrazione Comunale:
 - a) Convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale, ne fissa l'ordine del giorno ne determina il giorno dell'adunanza.
 - b) Assicura l'unità di indirizzo della Giunta comunale promovendo e coordinando l'attività degli assessori,

- c) Impartisce direttive al Segretario Comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi.
 - d) Promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dall'art. 27 della legge 8/06/90 n.142.
 - e) Sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite al Comune e ne riferisce al Consiglio.
 - f) Indice i referendum comunali.
 - g) Sentito il Segretario Comunale, adotta tutti i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge o dal relativo regolamento alle attribuzioni della Giunta comunale e del Segretario Comunale ed in particolare nomina il responsabile degli uffici e dei servizi, definisce gli incarichi anche di collaborazione esterna e nomina i messi notificatori secondo le modalità stabilite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti comunali.
 - h) Emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali e quale ufficiale del governo, adotta con atto motivato provvedimenti con tingibili ed urgenti in materia di sanità e polizia locale al fine di eliminare pericoli e minacce che possono incidere sull'incolumità dei cittadini.
 - i) Nomina il Segretario comunale scegliendolo fra gli iscritti all'Albo di cui all'art. 17 comma 75 della L. 127/97 e può revocarlo con provvedimento motivato previa deliberazione della Giunta per violazione dei doveri d'ufficio.
 - j) Rilascia attestati di notorietà pubblica, stati di famiglia e tutte le altre autorizzazioni e concessioni connesse alle funzioni esercitate.
 - k) Ha facoltà di delega.
2. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, nomina, designa e revoca i rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento o entro il termine di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il Comitato Regionale di Controllo adotta i provvedimenti sostitutivi. Non possono essere nominati rappresentanti del Comune il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. E' fatta salva la competenza del Consiglio Comunale nel caso in cui la Legge prevede la rappresentanza delle minoranze. Nelle designazioni e nelle nomine complessivamente nessuno dei due sessi può essere di norma rappresentato in misura superiore ai tre quarti.
3. Il Sindaco risponde in Consiglio, entro trenta giorni dal ricevimento alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri con le modalità stabilite dal regolamento consiliare.

TITOLO III

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO I

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ART. 38

PRINCIPI GENERALI

1. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo i criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività. Il personale agli stessi preposto opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini organizzato secondo i seguenti principi:

- a) Organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti- obiettivo e per programmi;
 - b) Analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) Individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) Superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi individua le forme e modalità di organizzazione e gestione della struttura interna.

ART. 39 STRUTTURA

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

ART. 40 PERSONALE

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto ed in particolare al Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

ART. 41 RESPONSABILITA' DISCIPLINARE DEL PERSONALE

1. Il regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi disciplinerà secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato ed il C.C.N.L. la responsabilità, le sanzioni disciplinari ed il relativo procedimento.

ART. 42 IL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario Comunale viene nominato dal Sindaco che lo sceglie tra gli iscritti nell'apposito Albo. Dipende funzionalmente dal Sindaco e svolge compiti di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente assicurando la conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
2. Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione.
3. Il Segretario può rogare, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Comunale, tutti i contratti del Comune ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.
4. Il Segretario Comunale è il responsabile generale della tenuta e conservazione di tutti gli atti amministrativi del Comune, si avvale per l'esercizio di tali funzioni della figura apicale presente nella struttura dell'Ente in relazione alle materie di competenza dei singoli uffici.

Garantisce l'esercizio del diritto di visione degli atti, autorizza il rilascio delle relative copie in armonia con il regolamento che disciplina la materia.

5. Il Segretario Comunale esercita, oltre a quelle previste dai precedenti commi, ogni altra funzione attribuitagli dal Sindaco.
6. Esercita inoltre le seguenti funzioni:
 - a) Presiede le commissioni di concorso per il reclutamento del personale;
 - b) Presiede alle gare d'appalto assistito dal Responsabile del relativo Servizio che svolge funzioni di Segretario;
 - c) Adotta i provvedimenti organizzativi per garantire il diritto di accesso dei consiglieri e dei cittadini agli atti ed alle informazioni disponibili presso il Comune secondo le norme del Regolamento;
 - d) Sovrintende alla pubblicazione e pubblicità degli atti ed al loro inoltro, quando previsto, agli organi di controllo.
 - e) Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi e ne coordina l'attività in caso di mancata nomina del direttore generale.
 - f) Può svolgere funzioni di Direttore Generale previo apposito conferimento di incarico da parte del Sindaco.

TITOLO IV I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

CAPO I COMPETENZE DEI COMUNI

ART. 43 SERVIZI COMUNALI

1. Il Comune provvede all'impianto e alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della Comunità.
2. Spetta al Consiglio comunale di individuare i servizi pubblici da attivare, nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella comunità e di stabilire in quali delle forme previste dal 3° comma dell'art. 22 della legge 142/1990 devono essere gestiti.
3. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla Legge.

CAPO II GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

ART. 44 GESTIONE IN ECONOMIA

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di un' istituzione o di una azienda speciale.
2. con apposite norme di natura regolarmente il Consiglio Comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando orari per la più utile funzione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi assunti dal Comune

ART. 45
LA CONCESSIONE A TERZI

1. Il Consiglio Comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.
2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini- utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.
3. Il conferimento della concessione dei servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio Comunale in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tale da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'ente.

ART. 46
LE ISTITUZIONI

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può costituire delle "istituzioni", organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia giuridica.
2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio d'amministrazione è stabilito dal regolamento.
3. Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Consiglio Comunale, con distinte deliberazioni, in seduta pubblica, a maggioranza assoluta di voti. Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune le cariche di Consiglieri comunali e di Revisori dei conti. Sono inoltre in eleggibili alle cariche suddette i dipendenti del Comune o di altre aziende speciali comunali.
4. Il Presidente ed il Consiglio d' Amministrazione cessano dalla carica in caso di approvazione nei loro confronti, da parte del Consiglio comunale, di una motivazione di sfiducia costruttiva nelle modalità previste dall'art. 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142. su proposta del Sindaco il Consiglio procede alla sostituzione del Presidente o di componenti del Consiglio d'amministrazione dimissionari, cessati dalla carica o revocati dal Consiglio su proposta del Sindaco stesso.
5. Il Direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità. E' nominato in seguito a pubblico concorso.
6. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni, perseguono nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurando attraverso l'equilibrio tra i costi e i ricavi, compresi i trasferimenti.
7. Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza ed verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura agli eventuali costi sociali.
8. Il Revisore dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.
9. La costituzione delle "istituzioni" è disposta con deliberazione del Consiglio comunale che approva il regolamento di gestione.

ART. 47
LE SOCIETA' PER AZIONI

1. per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio comunale può promuovere la costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
2. Il Consiglio Comunale approva un piano tecnico- finanziario relativo alla costituzione delle società e alle previsioni concernenti alla gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.
3. Nelle società di cui al primo comma la prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni a questo Comune e, ove i servizi da gestire abbiano interessi pluricomunale, agli altri Comuni che fruiscono degli stessi nonché, ove questa abbia interesse, alla Provincia. Gli enti predetti possono costituire, in tutto od in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.
4. Nell'atto costitutivo e nello Statuto è stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio d'Amministrazione e nel Collegio sindacale e la facoltà, a norma dell'art. 2458 del Codice Civile, di riservare tali nomine al Consiglio Comunale.

TITOLO V
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

ART. 48
FINALITA'

1. Il Comune si impegna a coordinare la propria azione con quella di altri Enti locali per ottimizzare le proprie risorse, ridurre le spese ed accorpare la gestione dei servizi del bacino sovracomunale. A tal fine si avvale delle seguenti forme di collaborazione e gestione:
 - a) Convenzioni;
 - b) Consorzi;
 - c) Accordi di programma.

ART. 49
CONVENZIONI

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire gli obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri comuni e /o con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni tra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.
3. Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assume il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.

4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e mena di dotazione e le modalità per il loro riparto tra gli enti partecipanti alla sua scadenza.
5. Lo stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra comuni e province, previa statuizione di un disciplinare-tipo. Il Sindaco informerà tempestivamente il Consiglio comunale dalle notizie relative a tali intendimenti, per le valutazioni ed azioni che il Consiglio stesso riterrà opportune.

ART. 50 CONSORZI

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti:
 - a) La convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio; la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dell'Assemblea; i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;
 - b) Lo statuto del Consorzio.
2. Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.
3. Sono organismi del Consorzio:
 - a) L'Assemblea, composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla concessione e dallo statuto. L'Assemblea elegge nel suo seno il Presidente.
 - b) Il Consiglio d'Amministrazione ed il suo Presidente sono eletti dall'Assemblea. La composizione del Consiglio di amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca, sono stabilite dallo Statuto.
4. I membri dell'Assemblea cessano da tale incarico con la cessazione della carica di Sindaco o di Presidente della provincia e agli stessi subentrano i nuovi titolari eletti a tali cariche.
5. Il Consiglio di amministrazione ed il suo Presidente durano in carica per cinque anni, decorrenti dalla data di nomina.
6. L'Assemblea approva gli atti fondamentali del Consorzio, previsti dallo Statuto.
7. Quando la particolare rilevanza organizzativa ed economica dei servizi gestiti lo renda necessario, il Consorzio nomina, secondo quanto previsto dallo statuto e dalla convenzione, il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale del Consorzio.
8. Il Consorzio è soggetti alle norme relative al controllo degli atti stabiliti dalla legge per i Comuni, considerando gli atti dell'assemblea equiparati a quelli del Consiglio comunale e gli atti del Consiglio di amministrazione a quelli della Giunta.
9. Entro il 12 giugno 1992 sarà provveduto, anche in deroga ai limiti di durata previsti dagli atti costitutivi, alla revisione dei consorzi in atto ai quali partecipa questo Comune, adottando i provvedimenti di trasformazione o soppressione conseguenti a quanto dispone la legge.

ART. 51 UNIONE DI COMUNI

1. In attuazione al principio di cui al precedente art. 51 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni costituisce, nelle forme con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con

l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

ART. 52

ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi di interventi che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.
2. Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.
3. Il Sindaco, con proprio atto formale, approva l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.
4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.
5. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha la competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo, informandone la Giunta, ed assicura la collaborazione dell'Amministrazione comunale in relazione alle sue competenze ed all'interesse, diretto od indiretto, della sua comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare.
6. Si applicano per l'attuazione degli accordi suddetti, le disposizioni stabilite dalla legge.

TITOLO VI

PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 53

PARTECIPAZIONE

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.
5. La Giunta municipale registra previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente comma 2 le associazioni che operano sul territorio.
6. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli or-

ganismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

7. L'amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

TITOLO VII

INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

ART. 54

INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimenti amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che dei soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.
3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenenti le indicazioni previste per legge.
4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazioni all'albo pretorio altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicazione e informazione.
6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione dell'avvio del procedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
7. Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.
8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.
9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.
10. I soggetti di cui al comma 1° hanno altresì diritto a prendere visione a tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.
11. La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

ART. 55 ISTANZE

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgersi al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.
2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal sindaco, o dal segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dai regolamenti sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

ART. 56 PETIZIONI

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, singolarmente o in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Il regolamento di cui al terzo comma dell'art. 57 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione dell'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame di parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro 45 giorni dalla presentazione.
4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio.
5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

ART. 57 INIZIATIVA POPOLARE

1. N. 60 o più cittadini elettori possono avanzare proposte per l'adozione di provvedimenti amministrativi di interesse generale al Consiglio comunale.
2. La proposta deve essere redatta in articoli o in uno schema di deliberazione e se comporta impegni di spesa deve essere indicata la relativa copertura finanziaria.
3. Il Sindaco, entro 60 giorni dalla presentazione della proposta, sentiti il Segretario comunale e il responsabile del servizio finanziario, iscrive la proposta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale.
4. Tra l'amministratore comunale e i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel proseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.
5. Il Comune nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa. A tale fine i promotori della proposta possono chiedere al Sindaco di essere assistiti dal Segretario comunale.

ART. 58

REFERENDUM

1. E' ammesso referendum consultivo su questioni riguardanti materie di esclusiva competenza locale interessanti l'intera collettività comunale.
2. Il referendum, in relazione alle sue caratteristiche enunciate nel comma precedente, deve vertere su atti di competenza del Consiglio comunale. Per il suo carattere consultivo, il referendum può essere indetto solo su un quesito che sia formulato come proposta al Consiglio comunale per l'assunzione di un atto di propria competenza. A questi fini si intende per "atto" anche l'abrogazione o la revoca di un delibera sia già stata precedentemente assunta dal Consiglio comunale.
3. Non possono essere oggetto di referendum le seguenti materie:
 - a) Revisione dello Statuto;
 - b) Bilancio e tributi;
 - c) Espropriazioni per pubblica utilità;
 - d) Designazioni e nomine.
4. La proposta di referendum deve contenere l'enunciazione del quesito da sottoporre ai cittadini. Il quesito deve essere formulato in modo chiaro, deve riguardare un singolo oggetto, e deve consentire ai cittadini una risposta in termini di 'si' o 'no'.
5. La proposta di referendum può essere reiterata, a condizione che siano trascorsi almeno 5 anni dalla data in cui si sia concluso il referendum sulla precedente proposta. A questi fini si considerano anche le proposte formulate in modo differente, ma che abbiano un contenuto sostanzialmente identico.
6. Si da luogo a referendum consultivo:
 1. Nel caso sia deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati a l Comune
 1. Qualora vi sia richiesta da almeno il 15% degli iscritti nelle liste elettorali.
7. Nel caso di cui al punto b), prima di procedere alla raccolta delle firme, il testo del quesito di cui al 2° comma del presente articolo deve essere presentato al Sindaco da almeno 60 elettori le cui firme devono essere autenticate da un notaio o da un altro pubblico ufficiale.
8. il Sindaco comunica entro 15 giorni dal ricevimento la richiesta al Consiglio Comunale che delibera nella sua ammissibilità tenendo conto esclusivamente delle disposizioni e dei requisiti indicati nei commi precedenti dal presente articolo.
9. La delibera consigliare, che dichiara inammissibile il referendum, deve essere puntualmente motivata.
10. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se ha partecipato al voto la maggioranza assoluta del numero dei cittadini che hanno votato alle precedenti elezioni comunali e se ha raggiunto la maggioranza dei voti validamente espressi, altrimenti è dichiarato respinto.
11. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme da sottoscrivere, l'indizione dei comizi, la costituzione dei seggi per lo svolgimento delle operazioni di voto.
12. Entro 30 giorno dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum, la Giunta municipale è tenuta a proporre al Consiglio comunale un provvedimento avente per oggetti il quesito sottoposto a referendum.

ART. 59
DISPOSIZIONI COMUNI

1. I provvedimenti o le deliberazioni assunte dall'autorità comunale sulle istanze, le petizioni e le proposte sono comunicate dal Sindaco al primo sottoscrittore al domicilio da questi indicato nell'atto.
2. E' istituito presso l'ufficio di segreteria del Comune un apposito registro sul quale verranno annotate, a cura del Segretario comunale, tutte le istanze, petizioni e proposte ed i relativi provvedimenti assunti in merito dal Comune. Tale registro è a disposizione di tutti i cittadini.
3. Il regolamento sulla partecipazione di cui al terzo comma dell'art. 57 dovrà prevedere anche l'istituzione, a cura del comune, di un notiziario periodico, da inviare a tutti i cittadini al quale sarà garantita la partecipazione delle associazioni e degli organismi di partecipazione.

TITOLO VIII
DIRITTI DI ACCESSO

ART. 60
PUBBLICITA' DI ATTI DETERMINATI

1. Il Segretario comunale assicura che siano posti a disposizione in idonei locali del Comune, per loro libera consultazione i seguenti atti:
 - a) Lo Statuto del Comune;
 - b) I regolamenti del Comune;
 - c) Il bilancio pluriennale;
 - d) Il bilancio comunale e i documenti annessi;
 - e) I piani urbanistici, il piano del commercio e tutti gli atti di programmazione e di pianificazione del Comune;
 - f) Ogni altro atto generale o fondamentale, che in base a delibera del Consiglio Comunale debba essere posto alla libera consultazione dei cittadini.

ART. 61
PUBBLICITA' DEI DOCUMENTI

1. Tutti i documenti amministrativi dell'Amministrazione comunale sono pubblici, e nei loro confronti può essere esercitato il diritto di accesso. Il diritto di accesso si estende anche ai documenti, formati da altre Amministrazioni o da privati, che siano nella disponibilità dell'Amministrazione comunale, e in generale a tutti i documenti inseriti nel fascicolo di una pratica.

Al principio sancito nel comma precedente fanno eccezione solo i documenti che siano coperti dal segreto in base alle leggi vigenti, o che comunque siano esclusi dal diritto di accesso alla stregua del regolamento dettato dal Governo in base all'art. 24, 2° comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241. il regolamento comunale sul diritto di accesso di cui all'art. 67 successivo precisa quali documenti del Comune o comunque della sua disponibilità siano esclusi dal diritto di accesso, conformemente ai criteri ai quali si è attenuto il Governo nel regolamento richiamato al comma precedente.

ART . 62
LEGITTIMAZIONE AD ESERCITARE IL DIRITTO DI ACCESSO

1. Il diritto d'accesso rispetto a un provvedimento del Sindaco, del Segretario o rispetto a una delibera del Consiglio Comunale e della Giunta comunale, ovvero rispetto a un provvedimento una deliberazione di un'istituzione o di un'Azienda speciale del Comune, può essere esercitato da qualsiasi cittadino, singolo o associato.
2. Il diritto di accesso nei confronti dei documenti amministrativi diversi da quelli indicati nel comma precedente è riconosciuto a qualsiasi cittadino, singolo o associato, che abbia interesse a conoscere il documento o ad avere copia per la tutela di un suo interesse soggettivo giuridicamente rilevante.
3. Sono fatte salve tutte le disposizioni vigenti che consentano ai cittadini singoli o associati di esercitare il diritto di accesso nei confronti dei documenti amministrativi, in termini più ampi di quanto è previsto dal precedente secondo comma.
4. Il Sindaco, sentito il Segretario Comunale, può autorizzare l'accesso ai documenti amministrativi diversi da quelli indicati al primo comma, nei confronti dei cittadini che richiedono di poter esaminarli o di trarne copia per ragioni di studio, o per altre ragioni diverse dalla tutela di un proprio interesse soggettivo giuridicamente rilevante.

ART. 63
MODALITA' DI ESERCIZIO DEL DIRITTO

1. Il diritto di accesso è esercitato dal cittadino previa richiesta di esaminare il fascicolo o di trarre copia dell'atto, che deve essere formulata al Segretario Comunale o, nel caso che sia in corso un procedimento amministrativo, al responsabile del procedimento. La Segreteria del Comune assicura ai cittadini la necessaria collaborazione, per l'individuazione dell'ufficio a cui devono rivolgersi per l'esercizio del diritto.
2. La richiesta può essere formulata anche verbalmente: in questo caso l'impiegato che la riceve è tenuto a redigerne verbale, da inserire nel fascicolo della pratica o da conservare con le modalità fissate dal Segretario Comunale.
3. La richiesta deve essere soddisfatta entro 30 giorni, salvo il caso che per la riproduzione del documento richieda, per ragioni tecniche tempi, maggiori.

ART. 64
FACOLTA' DI DIFFERIRE L'ACCESSO

1. Il Sindaco, sentito il Segretario Comunale, ha la facoltà di differire il diritto di accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.
2. Tale facoltà non può essere esercitata nei confronti di chi sia interessato in un procedimento che incida negativamente su situazioni soggettive, secondo quanto previsto dai precedenti articoli.
3. il regolamento comunale sul diritto d'accesso deve precisare, per quanto possibile, in quali ipotesi il Sindaco, può esercitare la facoltà prevista dal comma precedente.
4. Qualsiasi impiegato che riceva una richiesta d'esame o di copia di documenti amministrativi, ne da immediata notizia al Segretario Comunale, quando abbia motivo di ritenere che l'esercizio del diritto di accesso possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.

ART. 65
REGOLAMENTO COMUNALE SUL DIRITTO DI ACCESSO

1. Il regolamento comunale disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in modo tale da consentire l'esercizio del diritto senza l'onere per il cittadino di ricerche o di indagini particolari. Il rilascio di copie e di atti deve essere subordinato al pagamento dei soli costi di copia e dell'imposta di bollo, ove è dovuta.

TITOLO IX
GESTIONE ECONOMICO- FINANZIARIA E CONTABILITA'

CAPO I
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

ART. 66
LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione revisionale e programmatica ed il bilancio pluriennale.
La relazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la stesura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.
2. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al precedente comma sono redatti dalla Giunta comunale, la quale esamina e valuta previamente, con la Commissione consiliare competente, i criteri per la loro impostazione. In corso di elaborazione e prima della sua la Giunta e la Commissione comunale, in riunione congiunta, definiscono i contenuti di maggior rilievo ed in particolare i programmi e gli obiettivi.
3. Il bilancio annuale e gli atti di programmazione finanziaria sono sottoposti preventivamente a consultazione degli organi di partecipazione popolare, che esprimono su di essi il loro parere con le modalità e nei tempi stabiliti dal regolamento.
4. Il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato degli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal Consiglio comunale, entro il 31 ottobre, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico finanziario.
5. Il Consiglio approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il bilancio di previsione, con gli atti che lo corredano, può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei Consiglieri in carica.

ART. 67
PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INVESTIMENTI

1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale la Giunta propone al Consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti che è riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale ed è suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione.

2. Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende l'elencazione specifica di ciascuna opera od investimento incluso nel piano, con tutti gli elementi descrittivi idonei per indirizzarne l'attuazione.
3. Il programma comprende, relativamente alle spese da sostenere per le opere e gli investimenti previsti per il primo anno, il piano finanziario che individua le risorse con le quali verrà data allo stesso attuazione.
4. Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle, espresse in forma sintetica nei bilanci annuale e pluriennale. Le variazioni apportate nel corso dell'esercizio ai bilanci sono effettuate anche al programma e viceversa.
5. Il programma viene aggiornato annualmente in conformità ai bilanci annuale e pluriennale approvati.
6. Il programma è soggetto alle procedure di consultazione e approvazione nei termini e nelle modalità di cui ai commi terzo e quarto del precedente articolo, contemporaneamente al bilancio annuale.

CAPO II

L'AUTONOMIA FINANZIARIA

ART. 68

LE RISORSE PER LA GESTIONE CORRENTE

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite alla Regione, il conseguimento di condizioni e di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.
2. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità retributive.
3. La Giunta Comunale assicura agli uffici tributari del Comune le dotazioni di personale specializzato e la strumentazione necessaria per conseguire le finalità di cui al precedente comma.

ART. 69

LE RISORSE PER GLI INVESTIMENTI

1. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.
2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma di investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.
3. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi d'investimento che non trova copertura con le risorse di cui ai precedenti comma.

CAPO III

LA CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

ART. 70

LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

1. La Giunta comunale sovrintende all'attività della conservazione del patrimonio comunale assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.
2. La Giunta comunale adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell'ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari, definiti dal regolamento.
3. La Giunta comunale designa il responsabile della gestione dei beni immobili patrimoniali disponibili ed adotta, per propria iniziativa o su proposta di un responsabile, i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività dei beni predetti e l'affidamento degli stessi in locazione od affitto a soggetti che offrono adeguate garanzie di affidabilità. Al responsabile della gestione dei beni compete l'attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate agli stessi relative.
4. I beni patrimoniali del Comune non possono, di regola, essere concessi in comodato o uso gratuito. Per eventuali deroghe, giustificate da motivi di interesse pubblico, la Giunta informa preventivamente la competente Commissione consiliare e procede all'adozione del provvedimento ove questa esprima parere favorevole.
5. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio Comunale per gli immobili e dalla Giunta i mobili, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.
6. L'Alienazione dei beni immobili avviene, di regola, mediante asta pubblica. Quella relativa ai beni mobili con le modalità stabilite dal regolamento.

CAPO IV

LA REVISIONE ECONOMICO- FINANZIARIA ED IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

ART. 71

IL REVISORE DEI CONTI

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il Revisore dei conti, prescelti in conformità a quanto dispone l'art. 57 della legge 8 giugno 1990, n.42.
2. Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta. Non è revocabile, salvo che non adempia, secondo le norme di legge e di statuto, al suo incarico.
3. Il Revisore dei Conti collabora con il Consiglio Comunale ed esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.
4. Per l'esercizio delle sue funzioni il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

5. Il revisore dei conto adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario e risponde delle verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.
6. Il Revisore dei Conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, secondo quanto previsto dal terzo comma del successivo articolo, con la quale accompagna la proposta di deliberazione consigliare sul conto consuntivo.

ART. 72 IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
2. La Giunta, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti.
3. Il Revisore dei Conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nel quale il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
4. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo, in seduta pubblica secondo le indicazioni dell'art. 21 3° comma del presente Statuto.

CAPO V APPALTI E CONTRATTI

ART. 73 PROCEDURE NEGOZIALI

1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti e alle vendite, alle permuta, alle locazioni agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione adottata dalla Giunta indicante:
 - a) Il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) L'oggetto del contratto, la sua formula e le clausole ritenute essenziali;
 - c) Le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato ed i motivi che ne sono alla base.
3. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico.
4. Per la stipulazione dei contratti interviene, in rappresentanza del Comune, il Responsabile del Servizio.

CAPO VI

IL CONTROLLO DELLA GESTIONE

ART . 74

FINALITA'

1. Con apposite norme da introdursi nel regolamento di contabilità il Consiglio Comunale definisce le linee- guida dell'attività di controllo interno della gestione.
2. Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi dei programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.
3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo dell'ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.
4. Nel caso che attraverso l'attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, la Giunta propone immediatamente al Consiglio Comunale i provvedimenti necessari.

CAPO VII

TESORERIA E CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE

ART. 75

TESORERIA E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

1. il servizio di Tesoreria è affidato dal Consiglio Comunale ad un istituto di credito che disponga di una sede operativa nel Comune.
2. La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha durata minima triennale e massima quinquennale, rinnovabile.
3. Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese, ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o allo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.
4. Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede e mezzo del Concessionario della riscossione. Per le entrate patrimoniale ed assimilate la Giunta decide, secondo l'interesse dell'ente, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalla leggi vigenti.
5. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria e ai servizi dell'ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

TITOLO X

COLLABORAZIONE E RAPPORTI CON GLI ALTRI ENTI

ART. 76 **LO STATO**

1. Il Comune garantisce, i servizi di competenza statale, attribuiti dalla legge, nelle forme più idonee ad assicurarne il miglior funzionamento a favore dei propri cittadini. Il Sindaco esercita le relative funzioni, quale Ufficiale del Governo.
2. Il Comune provvede alle prestazioni di supporto per l'esercizio, nel proprio territorio, di funzioni d'interesse generale da parte dello Stato, nell'ambito dei compiti stabiliti dalle leggi ed alle condizioni dalle stesse previste.
3. Il Comune esercita le funzioni delegate dallo Stato, che assicura la copertura dei relativi oneri.

ART. 77 **LA REGIONE**

1. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso attribuite dalle leggi regionali, nelle materie che, in rapporto alle sue caratteristiche della popolazione e del territorio risultano corrispondenti agli interessi della comunità locale.
2. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso delegate dalla Regione, che assicura la copertura degli oneri conseguenti.
3. Il Comune concorre, attraverso il coordinamento della Provincia, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione.
4. Il Comune, nell'attività programmatica di sua competenza, si attiene agli indirizzi generali e alle procedure stabilite dalle leggi regionali.

ART. 78 **LA PROVINCIA**

1. Il Comune esercita, attraverso la Provincia, le funzioni propositive in materia di programmazione della Regione. Partecipa al coordinamento, promosso dalla Provincia, della propria attività programmatica con quella degli altri comuni, nell'ambito provinciale.
2. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune, con le previsioni del piano territoriale di coordinamento, è accertata dalla Provincia che esercita, in questa maniera, tutte le funzioni alla stessa attribuite dalla Regione.
3. Il Comune collabora con la Provincia per la realizzazione, sulla base di programmi, di attività e di opere di rilevante interesse provinciale, sia nei settori economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quelli sociali, culturali e sportivi.

TITOLO XI

FUNZIONE NORMATIVA

ART. 79 **STATUTO**

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. Le modificazioni o le abrogazioni dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura stabilita dall'art. 4 commi terzo e quarto, della legge 8 giugno 1990 n. 142.
3. Le proposte di cui al precedente comma sono sottoposte a parere obbligatorio delle Associazioni e degli altri organismi di partecipazione popolare, da richiedersi almeno trenta giorni prima dell'Adunanza del Consiglio Comunale. Entro lo stesso termine sono inviate in copia ai Consiglieri Comunali e deposte presso la segreteria comunale, dando appositi avvisi di tale deposito nelle forme previste dal regolamento.
4. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio Comunale congiuntamente a quella della deliberazione del nuovo Statuto.
5. L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale: l'abrogazione totale dello Statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso.
6. Nessuna deliberazione di revisione od abrogazione dello Statuto può essere adottata se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto e dell'ultima modifica.
7. La proposta di revisione od abrogazione respinta dal Consiglio Comunale, non può essere rinnovata fintanto che dura in carica il Consiglio che l' ha respinta.

ART. 80 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'Albo pretorio del Comune per trenta giorno consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino della Regione.
4. Il Segretario Comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
5. Il Consiglio Comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.

ART. 81 REGOLAMENTI

1. Il Comune emana regolamenti:
 - a) Nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;
 - b) In tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statuarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza delle materie stesse.
4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto nell'art. 59 del presente Statuto.
5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio, dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono comunque essere sottoposti a forme di

pubblicità che ne consentono l'effettiva conoscibilità. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

ART. 82

ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, legge 8 giugno 1990, n.142, ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

ART. 83

NORME TRANSITORIE FINALI

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo avere ottemperato gli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione di norme transitorie.
2. Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.